FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 156CSA- RIUNIONE DEL 1 GIUGNO 2016

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO G.S. CARPENA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENA A.S.D./SAN VITTORE DEL 3.4.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.4.2016)

Con reclamo del 2.5.2016 la società A.S.D. Carpena A.S.D. impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 41 del 20.4.2016 con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al Com .uff. n. 39 del 7.4.2016. Con questa decisione era stata inflitta la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della società e l'obbligo della disputa di una gara a porte chiuse.

Il reclamo è inammissibile

L'impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d'appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall'attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d'appello.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società G.S. Carpena A.S.D. di Forlì-Cesena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO PLAY OFF GARA CAVESE/REGGIO CALABRIA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 16.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n . 145 del 16.5.2016, infliggeva la sanzione della ammenda alla società A.S.D. Reggio Calabria per avere suoi sostenitori, durante l'incontro dei Play Off Cavese/Reggio Calabria disputato il 15.5.2016, al 5° minuto del pirmo tempo tentato di sfondare un cancello di accesso al terreno di gioco senza riuscire nell'intento per il pronto intervento delle Forze dell'Ordine; nel corso della gara fatto esplodere due bombe carta sul terreno di gioco e lanciato nel recinto di gioco sei fumogeni; danneggiato i bagni del settore a essi riservato.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Reggio Calabria ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 18.5.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso.

Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGIO/PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA REGIONALE, REZZATO/CAVENAGO FANFULLA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 331 del 17.5.2016)

La società A.C. Rezzato ha proposto reclamo contro la decisione contenuta nel Com. Uff. n. 331 del 17.5.2016, con la quale le è stata irrogata l'ammenda di € 200,00 per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara Rezzato/Cavenago Fanfulla, disputata il 15.5.2016.

Il reclamo è fondato.

Infatti, risulta allegata agli atti la dichiarazione della dottoressa Berroni Cristina, che dichiara di essere stata presente alla gara come medico in campo; di essere stata presentata alla terna arbitrale e di aver consegnato loro il tesserino di medico poi ritirato a fine partita. Parimenti risulta agli atti una dichiarazione della squadra ospitata la quale dà atto che era presente durante la gara il medico designato dalla società ospitante.

A fronte di tali incontrovertibili dichiarazioni, la sezione non può che accogliere il reclamo e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Rezzato di Rezzato (Brescia), annullando la sanzione dell'ammenda di € 200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 5 agosto 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio